



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 03.04.2024

Oggetto: Proposta di modifica del Regolamento Comunale per la disciplina degli automezzi pubblici non di linea.

L'anno 2024 il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 16:53 presso la Sala Consiliare del Comune di Marano , a seguito di avviso prot. n. 11121 del 26.03.2024 , diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica- in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI :

	P	A
1 Cecere Luigi	x	
2 Di Marino Luigi		x
3 Catuogno Domenico	x	
4 Chianese Antonio	x	
5 Lepre Vincenzo	x	
6 Mosella Gaetano	x	
7 Aprea Elena	x	
8 Paragliola Domenico	x	
9 Di Luccio Davide	x	
10 De Magistris Luisa	x	
11 De Biase Mariateresa	x	
12 Marra Alessio	x	
13 Aria Teresa	x	
14 Battilomo Vincenzo	x	
15 De Magistris Mario	x	

	P	A
16 Izzo Michele	x	
17 De Stefano Salvatore	x	
18 Santoro Francesco	x	
19 Rusciano Nunzio	x	
20 Schiattarella Barbara	x	
21 Giaccio Teresa		x
22 Fanelli Stefania	x	
23 Savanelli Luigi	x	
24 Baiano Luigi		x

Totale presenti n. 22

Il Presidente del Consiglio Comunale , Avv. Gaetano Mosella , constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato.

In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il settimo argomento all'ordine del giorno "**Proposta di modifica del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea**".

Relazione il SINDACO MATTEO MORRA

Alle 22:05 si allontana il Consigliere Baiano. Presenti n.22

Intervengono i consiglieri LUIGI SAVANELLI, MARIO DE MAGISTRIS, LUIGI SAVANELLI, SINDACO MATTEO MORRA, MICHELE IZZO per preannunciare che si asterrà, SALVATORE DE STEFANO, STEFANIA FANELLI per preannunciare il suo voto favorevole.

indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "Proposta di modifica del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea" corredata dal parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del settore urbanistica, ing. A. Martino, e dal responsabile dei servizi finanziari, dott. R. Spedaliere, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/00;

Visto il parere favorevole della Commissione competente, allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 22
VOTI FAVOREVOLI	n.20
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.2 (Izzo e Savanelli)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la proposta ad oggetto "Proposta di modifica del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 22
VOTI FAVOREVOLI	n.20
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.2 (Izzo e Savanelli)

- 3) Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tuel.

Alle 22,14 escono i consiglieri De Stefano, Santoro, e Chianese . presenti 19

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per il Consiglio Comunale

La Giunta Comunale, a seguito della Deliberazione n. 10 del 07/03/2024, per fronteggiare le carenze di trasporto pubblico sul territorio maranese, gli imprevedibili aumenti della domanda di autoservizi pubblici e ai particolari eventi straordinari, propongono la modifica del regolamento per la disciplina degli "autoservizi pubblici non di linea", facendo seguito alla proposta degli assessori Carmine Carandente e Carmela Bocchetti

Premesso che:

1. La Legge 21/1992, stabilisce le norme per l'esercizio dell'attività per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linee;
2. Il D.M. n. 488 del 20.12.1991 regola l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
3. d.lgs. 285 del 1992, è il nuovo codice della strada e il d.p.r. n. 495 del 1992 è il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26/02/2003;

Considerato:

- che l'attuale regolamento degli autoservizi pubblici non di linea non soddisfa le esigenze della città di Marano di Napoli in quanto non prevede la possibilità di rilasciare licenze ed autorizzazioni temporanee e quindi si rende necessario modificare il vigente regolamento per fronteggiare le carenze del trasporto pubblico sul territorio;
- che la determinazione delle aliquote e delle varie imposte e tasse, nonché delle tariffe, per la fruizione di beni e servizi è attribuita alla Giunta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 e dell'art 172, comma 1 lettera c, del D. lgs 267/2000;

VISTI:

- Il D. lgs 267/2000;
- la Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
- il D. Lgs 285/92 Codice della Strada
- il D.P.R. 495/92 regolamento di attuazione e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 445/2000;
- la Delibera della Regione Campania n. 301 del 26/01/01

AQUISITI :

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49, 1^a comma e 147 bis T.U. n.267/2000 e ss.mm.ii. e art. 3 del Regolamento dei controlli interni;

Dato Atto che l'adozione del presente Atto non comporta impegno di spesa;

Accertata la regolarità e la correttezza del procedimento;

PROPONE DI DELIBERARE
alla Consiglio Comunale:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26/02/2003, inserendo un nuovo articolo, come segue :

Art. 18 - Licenze e autorizzazioni temporanee

1. *Per fronteggiare imprevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per particolari eventi straordinari, l'Amministrazione comunale rilascia ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della Legge n. 21 del 1992 e ss.mm.ii, licenze ed autorizzazioni temporanee, ai sensi dell'art. 6 del DL 223/2006 convertito con la della legge 4 agosto 2006 n. 248 e ss.mm.ii., in numero proporzionato alle esigenze previste.*
 2. *Le autorizzazioni temporanee, denominate "NCC - T" e numerate progressivamente, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali ed hanno una durata limitata nel tempo che viene stabilita sulla base delle esigenze che ne determinano il rilascio.*
 3. *La durata massima di una licenza temporanea è di mesi 6 (sei), l'autorizzazione deve essere rinnovata per acclamate esigenze territoriali, almeno 60 giorni prima della scadenza della licenza, salvo diversa disposizione degli uffici.*
 4. *Le autovetture immatricolate con autorizzazione temporanea sono condotte da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano stipulato con il titolare della licenza o autorizzazione un rapporto di lavoro o collaborazione da esibirsi a richiesta degli agenti accertatori.*
 5. *I costi di istruttoria per le richieste o i rinnovi delle licenze NCC temporanee ammontano a € 60,00 (sessanta/00).*
3. di modificare l'art.55 del vigente regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26/02/2003 come segue:

Art. 55-Norme transitorie

1. *L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, in base alla relazione presentata dall'Assessorato alla Polizia Municipale, Trasporti e Protezione Civile di Marano, viene attualmente determinato in n. 35, compreso le autorizzazioni già rilasciate al precedente bando.*
4. di modificare l'art.51 comma 1 lett.e) del vigente regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26/02/2003, eliminando le parole "comma 9 o 10";
 5. Di stabilire che i costi di istruttoria per le richieste o i rinnovi delle licenze NCC temporanee indicati nell'art.18 sono stabiliti in €60,00;
 6. Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea come modificato con la presente delibera;
 7. Demandare al responsabile del settore competente tutti gli atti successivi e consequenziali;
 8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'Assessore
Carmine Carandente



L'Assessore
Carmela Bocchetti





Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana

Corso Umberto n.12 - cap.80016 - Tel 0815769227

Egregio Sig.
Presidente del Consiglio Comunale di Marano di Napoli
Avv.to Gaetano Mosella,

La Commissione, visto il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ing. Angelo Martino, e quello del Dottor Renato Spedalieri per quanto riguarda la regolarità contabile, esprime **parere favorevole** in merito alla Proposta di modifica del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea presentata dagli Assessori Carmine Carandente e Assessore Avv.to Carmela Bocchetti. Consigliere

Tanto si doveva alla SS.VV.

Marano di Napoli, 20/03/24

ALESSIO MARRA (PRESIDENTE)	FAVOREVOLE
STEFANIA FANELLI (VICEPRESIDENTE)	ASSENTE
LUISA DE MAGISTRIS (COMMISSARIO)	FAVOREVOLE
VINCENZO LEPRE (COMMISSARIO)	FAVOREVOLE
MARIO DE MAGISTRIS (COMMISSARIO)	FAVOREVOLE
FRANCESCO SANTORO (COMMISSARIO)	FAVOREVOLE

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Giunta Comunale / Assessori Carmine Carandente e Carmen Bocchetti

Oggetto: Proposta modifica del regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:
 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
 Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA Ing. Angelo Martino</p>	<p>Il sottoscritto Responsabile dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.</p> <p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE per il seguente motivo.....</p> <p>Data _____</p> <p align="right">   Il Responsabile </p>
<p>IL RESPONSABILE AREA Servizi economico-finanziario Dott. Renato Spedaliere</p> <p align="center"></p>	<p>Il sottoscritto Responsabile servizi finanziari dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.</p> <p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE che attesta la correttezza amministrativa per il seguente motivo.....</p> <p><input type="checkbox"/> atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e /o su patrimonio dell'Ente.</p> <p>Data _____</p> <p align="right">  Il Responsabile </p>



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Indice

TITOLO I - Disposizioni Generali.....	4
Art. 1 Principi generali.....	4
Art. 2 Definizione dei servizi	4
Art. 3 Altre tipologie di servizio	4
Art. 4 Disciplina dei servizi	4
Art. 5 Figure giuridiche di gestione	4
Art. 6 Condizioni d'esercizio.....	4
Art. 7 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea	5
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio	5
Art. 9 Commissione comunale consultiva.....	5
TITOLO II - Il noleggio con autovettura.....	6
CAPO I - La professione di noleggiatore con autovettura.....	6
Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura.....	6
CAPO II - L'Autorizzazione all'esercizio per autovettura	6
Art. 11 - Numero delle autorizzazioni per autovetture.....	6
Art. 12 - Concorso per l'assunzione delle autorizzazioni	7
Art. 13 - Contenuti del bando di concorso.....	7
Art. 14 - Commissione di concorso	7
Art. 15 - Titoli oggetto di valutazione.....	7
Art. 16 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura	8
Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura	8
Art. 18 - Licenze e autorizzazioni temporanee.....	8
CAPO III - L'Esercizio del servizio con autovettura	9
Art. 19 - Caratteristiche delle autovetture	9
Art. 20 - Contrassegni per le autovetture.....	9
Art. 21 - Pubblicità sulle autovetture	9
Art. 22 - Inizio o sospensione del servizio con autovettura	10
Art. 23 - Acquisizione del servizio	10
Art. 24 - Collaborazione alla guida.....	10
Art. 25 - Interruzione del trasporto.....	10
Art. 26 - Trasporto persone portatrici di handicap	10
Art. 27 - Tariffe per il noleggio svolto con autovettura	10
Art. 28 - Contachilometri.....	11
Art. 29 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture	11

TITOLO III - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS.....	11
CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS.....	11
Art. 30 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus.....	11
Art. 31 - Requisiti e ubicazione della rimessa.....	11
CAPO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOBUS.....	12
Art. 32 - Numero delle autorizzazioni per autobus.....	12
Art. 33 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus.....	12
Art. 34 - Trasferimento dell'autorizzazione per autobus.....	12
CAPO III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOBUS.....	13
Art. 35 - Caratteristiche degli autobus.....	13
Art. 36 - Contrassegni per gli autobus.....	13
Art. 37 - Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili.....	14
Art. 38 - Contachilometri e cronotachigrafo.....	14
Art. 39 - Inizio e sospensione del servizio con autobus.....	14
Art. 40 - Acquisizione del servizio con autobus.....	14
Art. 41 - Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea.....	14
TITOLO IV - NORME E VIGILANZA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO.....	15
CAPO I - VALIDITÀ E VERIFICA.....	15
Art. 42 - Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche.....	15
CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO.....	15
Art. 43 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio.....	15
Art. 44 - Comportamento dell'utente durante il servizio.....	16
CAPO III - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI.....	16
Art. 45 - Addetti alla vigilanza.....	16
Art. 46 - Sanzioni amministrativo.....	16
Art. 47 - Violazioni e sanzioni.....	17
Art. 48 - Responsabilità nell'esercizio del servizio.....	18
Art. 49 - Reclami sul servizio.....	18
Art. 50 - Decadenza dell'autorizzazione.....	18
Art. 51 - Revoca dell'autorizzazione.....	18
Art. 52 - Rinuncia all'autorizzazione.....	18
Art. 53 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione.....	18
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 54 - Abrogazione delle disposizioni precedenti.....	19
Art. 55 - Norme transitorie.....	19

TITOLO I- Disposizioni Generali

Art. 1 Principi generali

1 Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.

2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci) ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.

2. il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva preordinata di mobilità di tutte le sue forme e manifestazioni.

Art. 3 Altre tipologie di servizio

1. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che avessero per finalità lo sviluppo nell'ambito urbano di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, verifica, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità che anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia, possano effettuare tali tipologie di servizio.

Art. 4 Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.

2. I servizi di cui all'art. 3 saranno disciplinati da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

3. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Campania, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 5 Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443.

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice civile.

Art. 6 Condizioni d'esercizio

1. È vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

2. Per ogni titolare d'impresa, consorzi o cooperative è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 20% del numero di autorizzazioni, separatamente per autovetture e autobus, rilasciate dall'Amministrazione comunale, salvo deroga del Consiglio Comunale, caso per caso.

3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art. 7 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore o uno dei soggetti indicati all'art. 5 comma 1 oppure un organismo associativo dei medesimi.

Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 9 Commissione comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, con determinazione dirigenziale, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, viene nominata un'apposita Commissione così composta:
 - a) comandante o suo delegato del Corpo Polizia Municipale, in funzione di presidente;
 - b) funzionario responsabile dell'ufficio attività economiche;
 - c) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale
 - d) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale
2. Qualora le associazioni di cui al comma 1 lettere c) e d) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l'Amministrazione comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni. In caso di mancata designazione, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a), b).
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale di livello non inferiore a "C"
4. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
7. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune relativamente ai problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio.

8. Altresì la Commissione fornisce parere in ordine alle seguenti materie:

- a) formazione e variazione del numero delle autorizzazioni;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) determinazione delle tariffe;
- d) criteri, per la individuazione dei luoghi di stazionamento;
- e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizi

9. La Commissione dura in carica quattro anni.

10. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della commissione.

TITOLO II- Il noleggio con autovettura

CAPO I- La professione di noleggiatore con autovettura

Art. 10- Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante i requisiti di idoneità professionale e morale.
- c) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) avere a disposizione una rimessa (anche area esterna), nel comune di Marano, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- e) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
- f) Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- g) Non essere titolare di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro comune, fatto salvo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducenti nei casi previsti dall'art. 8 della legge n. 21/92
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

CAPO II- L'Autorizzazione all'esercizio per autovettura

Art. 11- Numero delle autorizzazioni per autovetture

1. Il numero delle autorizzazioni, determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto dell'offerta relativa al trasporto pubblico; del numero di residenti, delle attività produttive, delle strutture scolastiche, delle strutture religiose e, in generale degli altri fattori che influenzano la domanda.
2. Le giunta comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva, può modificare l'organico di cui al comma precedente.

3. La giunta comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo

Art. 12- Concorso per l'assunzione delle autorizzazioni

1. le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
2. IL bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati.

Art. 13- Contenuti del bando di concorso

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) requisiti per la partecipazione al concorso;
- d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) elencazione delle eventuali prove d'esame;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- h) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
- i) termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- j) il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;

Art 14- Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione comunale nomina un'apposita commissione di concorso.
2. La Commissione è costituita dal DIRIGENTE delle ATTIVITA' PRODUTTIVE, che la presiede; al Comandante VV.UU., in qualità di componente; e da un esperto nel settore del noleggio con conducente, quale componente (se disponibile), nominato dalla GIUNTA COMUNALE.
3. La data dell'esame è fissata dalla Commissione ed è comunicata agli interessati almeno 30 giorni con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbano essere presenti tutti i membri, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 15- Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) titolo di studio;
- b) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
- c) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi;
- d) trasporto pubblico di linea;
- e) altri titoli attinenti alla professione;
- f) certificato che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
- g) il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti, in caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d'età.

Art. 16- Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura

1. L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Marano nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 17- Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti al titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione

Art. 18- Licenze e autorizzazioni temporanee

1. Per fronteggiare imprevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per particolari eventi straordinari, l'Amministrazione comunale rilascia ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della Legge n. 21 del 1992 e ss.mm.ii, licenze ed autorizzazioni temporanee, ai sensi dell'art. 6 del

DL 223/2006 convertito con la della legge 4 agosto 2006 n. 248 e ss.mm.ii., in numero proporzionato alle esigenze previste.

2. Le autorizzazioni temporanee, denominate "NCC - T" e numerate progressivamente, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali ed hanno una durata limitata nel tempo che viene stabilita sulla base delle esigenze che ne determinano il rilascio.
3. La durata massima di una licenza temporanea è di mesi 6 (sei), l'autorizzazione deve essere rinnovata per acclamate esigenze territoriali, almeno 60 giorni prima della scadenza della licenza, salvo diversa disposizione degli uffici.
4. Le autovetture immatricolate con autorizzazione temporanea sono condotte da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano stipulato con il titolare della licenza o autorizzazione un rapporto di lavoro o collaborazione da esibirsi a richiesta degli agenti accertatori.
5. I costi di istruttoria per le richieste o i rinnovi delle licenze NCC temporanee ammontano a € 60,00 (sessanta/00).

CAPO III- L'Esercizio del servizio con autovettura

Art. 19- Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 19, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti

Art. 20- Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
 - a) "NOLEGGIO";
 - b) "Comune di Marano" e lo stemma;
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - a) sulla parte superiore, la scritta "Comune di Marano" e "N.C.C."
 - b) al centro lo stemma del Comune;
 - c) nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione e l'anno di rilascio.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo

Art. 21- Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritto ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alla prescrizione del decreto legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii..

2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti e agevolazioni tariffaria deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale

Art. 22- Inizio o sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra Vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi o comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni, invia la richiesta di sospensione all'ufficio competente.

Art. 23- Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Non essendo esercito il servizio di taxi, le autovetture, immatricolate per il servizio di noleggio con conducente possono stazionare su aree pubbliche destinate al servizio taxi.

Art. 24- Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Sindaco, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza delle nozioni fondamentali utili all'esercizio della professione

Art. 25- Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 26- Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 27- Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

4. I noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. I noleggiatori, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.
6. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 9 dovrà stabilire le modalità organizzative, criteri e condizioni applicativi del sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.

Art. 28- Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 29- Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Marano;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III- Il noleggio con autobus

Capo I- La professione di noleggiatore con autobus

Art. 30- Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 31- Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. L'ubicazione della rimessa dovrà essere:
 - a) nel territorio comunale di Marano, qualora l'impresa abbia sede legale in un altro comune e sede secondaria nel comune di Marano;

- b) nel territorio comunale di Marano o di uno dei comuni confinanti, qualora le imprese abbiano la propria sede legale nel comune di Marano.
- 3. Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro

CAPO II- L'autorizzazione all'esercizio per autobus

Art. 32- Numero delle autorizzazioni per autobus

- 1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 33- Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

- 1. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale, su istanza in carte legale, l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus a condizione che:
 - a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di Marano;
 - b) dispongano della rimessa di cui all'art. 31;
 - c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal comune di Marano ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
- d) il numero di autorizzazioni richiesta ogni anno non superi le seguenti percentuali, arrotondata per difetto:
 - limite del 100% per chi è titolare di un numero da uno a due autorizzazioni
 - limite del 50% per chi è titolare di un numero da due a cinque autorizzazioni;
 - limite del 40% per chi è titolare di un numero superiore a cinque autorizzazioni.
- 2. Il requisito dell'idoneità professionale, di cui all'art. 6 del D.M. 448/91 e ss.mm.ii., conseguito da meno di tre anni, consente il rilascio di una sola autorizzazione.
- 3. Le imprese che non sono titolari di autorizzazioni del comune di Marano ma che già esercitano con titoli rilasciati da altri comuni, fatto salvo il vincolo di cui al comma 2, potranno richiedere per i primi tre anni, una sola nuova autorizzazione per ogni anno.
- 4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 34- Trasferimento dell'autorizzazione per autobus

- 1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documento trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
- 2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per allo tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che:
 - a) il richiedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus.
- 3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d'idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.91 e ss.mm.ii. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata.

4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di potere richiedere una nuova o procedere alla volturazione a suo nome di una già esistente.
6. L'Amministrazione comunale, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d'intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell'impresa

CAPO III- L'esercizio del servizio con autobus

Art. 35- Caratteristiche degli autobus

1. Di servizio e esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 36, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, senta la Commissione di cui all'art 8, può stabilire criteri limitativi sulla vetusta dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 36- Contrassegni per gli autobus

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo, recante le seguenti scritte:
 - a) "Comune di Marano" a caratteri neri;
 - b) lo stemma del comune;
 - c) il numero della licenza e l'anno di rilascio a caratteri neri;
 - d) "N.C.C." di colore rosso.
 - e) "N.C.C -T" di colore rosso
2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - a) sulla parte superiore, la scritta "Comune di Marano" e "N.C.C. / N.C.C. -T";
 - b) al centro lo stemma del comune;
 - c) nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione e l'anno di rilascio;
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di Immatricolazione e resa inamovibile con un piombo;
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente;

5. È consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada;

Art. 37- Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili

1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro, che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a quindici giorni, l'Amministrazione comunale può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione di autobus privo di conducente tra vettori a condizione che:
 - a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dal Comune di Marano;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano caratteristiche analoghe;
 - c) il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;
 - d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.
2. L'autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del (veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza);

Art. 38- Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.
2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

Art. 39- Inizio e sospensione del servizio con autobus

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio o dalla data di voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 40- Acquisizione del servizio con autobus

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contratto e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.
3. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 e delle organizzazioni sindacali di categoria interessate, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.

Art. 41- Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

1. È consentito l'impiego di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO IV- Norme e vigilanza del servizio di noleggio

Capo I- Validità e verifica

Art. 42- Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura e autobus con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.
3. Nel quinquennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale può disporre una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della Strada e dal presente regolamento.
4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 51.

Capo II- Norme di comportamento

Art. 43- Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
 - g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
 - h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticato, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Marano, il numero di telefono e il numero dell'autorizzazione;
 - j) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 44- Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo III- Vigilanza sul servizio e sanzioni

Art. 45- Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Marano e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento

Art. 46- Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689 e ss.mm.ii.
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione
2. L'Amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'art. 9 e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 5, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio al procedimento, all'ufficio comunale competente.

7. L'Amministrazione comunale dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9

Art. 47- Violazioni e sanzioni

1. Falla comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è così sanzionata:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30 a Euro 150 per le seguenti violazioni:
 - non presentare il veicolo all'Ufficio competente del Comune quando richiesto per eventuali verifiche;
 - non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - non seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 60 a Euro 300 per le seguenti violazioni:
 - esercitare il servizio con personale che non risulti essere dipendente o collaboratore familiare, iscritto nell'apposito ruolo.
 - non esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario all'interno del veicolo;
 - non riportare il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente nella rimessa;
 - non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
 - chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
 - deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - non avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza e non collocarlo in modo ben visibile;
 - non effettuare il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro e non osservare il riposo periodico
 - non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap.
 - chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti,
 - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 250,00 per le seguenti violazioni:
 - iniziare il servizio di noleggio con conducente fuori dal territorio comunale;
 - consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - esercitare altra attività lavorativa;
 - trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
2. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.
3. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 2 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge affinché l'infrazione non fosse ripetuta. Dopo l'accertamento della terza violazione l'Amministrazione comunale dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.
4. Il titolare di autorizzazione che, senza l'opportuna autorizzazione, adibisce un autobus immatricolato ad uso servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta

indifferenziata, orari e tariffe prestabilite è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni.

5. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.
6. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione a notificazione della violazione.

Art. 48- Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento dei servizi sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 49- Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 50- Decadenza dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II Capo I e dal Titolo III Capo I;
- b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dai territori indicati dall'art. 31.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 51- Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) Mole norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 6;
- b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
- d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- e) sia in corso più di una volta nelle violazioni di cui all'art. 46;
- f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- g) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 52- Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

Art. 53- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

TITOLO V- Disposizioni finali

Art. 54-Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di noleggio di autoveicoli da rimessa con conducente"

Art. 55-Norme transitorie

1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, in base alla relazione presentata dall'Assessorato alla Polizia Municipale, Trasporti e Protezione Civile di Marano, viene attualmente determinato in n. 35, compreso le autorizzazioni già rilasciate al precedente bando

Live s.r.l.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Proposta di modifica del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea".

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Si passa adesso al punto all'ordine del giorno numero 7, che ha come oggetto: "Proposta di modifica del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea".

È il Sindaco che relaziona. Prego.

SINDACO MATTEO MORRA

Allora, con questa delibera che ci accingiamo a votare andiamo a modificare il regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, per capirci, NCC, Noleggio con Conducente, okay? Allora, per queste attività, per le quali già il Comune naturalmente ha concesso in passato un certo numero di licenze, allora registriamo sul territorio una richiesta che ci viene fatta da alcuni operatori di inserire, nell'ambito del regolamento, cosa che naturalmente è consentita dalle norme, di inserire la possibilità di concedere delle licenze temporanee, quindi di durata limitata massimo per sei mesi, per far fronte ad esigenze magari temporanee che si vengano a determinare sul territorio, quindi per questo trasporto non di linea. Quindi, in buona sostanza, gli articoli principali che vengono modificati sono l'articolo 18 e l'articolo 55 quindi per l'articolo 18 si prevede appunto questa possibilità di concedere queste autorizzazioni temporanee e viene stabilito un costo di istruttoria che è pari a 60 euro per la richiesta oppure per il rinnovo delle licenze temporanee e poi vengono naturalmente apportate, di conseguenza, delle modifiche anche all'articolo 55 che riporta il riferimento, allora... ah, ecco, diciamo, sì. "Quindi l'organico per il servizio di... viene svolto con un'autovettura, in particolare, in base alla relazione presentata dall'Assessorato alla Polizia Municipale, Trasporti e Protezioni, viene attualmente determinato in 35, comprese le autorizzazioni già rilasciate al precedente bando". Quindi facciamo, oltre all'introduzione dell'autorizzazione temporanea, aumentiamo il numero di licenze che possiamo concedere.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Ci sono interventi? Savanelli, prego.

CONSIGLIERE LUIGI SAVANELLI

Allora, io non trovo giusto banalizzare un problema di trasporti e di viabilità così importante semplicemente con NCC, mi vorrebbe dire Nuova Camorra, né mi pare giusto nemmeno l'approccio. Allora, anzitutto, Marano ha bisogno di, ve lo ripeto alla noia, ha diritto a un servizio di taxi. Qual è il vantaggio di un taxi rispetto a un noleggio con conducente? Il taxi ha un tassametro. Io vado da Marano a Chiaiano, metto il tassametro, devo pagare 10 euro, pago 10 euro. Il noleggio con conducente, qual è la regola?

Live s.r.l.

A me è capitato una volta, da Napoli a Marano con noleggio di conducente mi ha chiesto 200 euro. Non c'è nessun regolamento, poi non vedo perché... Allora io sono anche favorevole. Noi già abbiamo dato, da precedente amministrazione, trenta concessioni, ma dove sono questi? Allora il noleggio conducente, come sapete, può operare in tutta Italia. Allora che succede? Noi diamo il permesso, non operano sul servizio a Marano, vanno a Napoli perché è una piazza più redditizia e allora che li diamo a fare, per Napoli? Li desse Napoli. Oppure organizziamo veramente un servizio di trasporto, il servizio taxi, una volta il Comune di Napoli fece un multi taxi, cioè un taxi collettivo, lo potevano prendere cinque - sei persone e dividevano i costi, c'è la possibilità del car sharing che in effetti è un noleggio senza conducente, c'è la possibilità del bike sharing che, come avviene in tutte le città, si fitta la bicicletta e poi a costo molto basso che è contro l'inquinamento e migliore sicuramente i trasporti. Allora, queste trenta concessioni, qualcuno le ha viste a Marano? Io non l'ho mai visto veramente, qualche volta ho bisogno di prendere un taxi, un'auto, così, non li ho mai trovati, non so come si rintracciano, né so dove sono allocati. Quindi la prima cosa, dobbiamo regolamentare questi dove devono esercitare, se devono stare a Marano, così; seconda cosa, dobbiamo vedere di regolamentare la questione del tassometro, del prezzo, questi non è che possono chiedere quello che vogliono, come spesso avviene, se ne approfittano delle urgenze, delle emergenze, delle necessità delle persone e chiedono qualunque cifra senza nessun limite. Poi chiedo che sia fatto un bando a tutti, non per sei mesi, facciamo un bando a tutti gli effetti, regolamentato e chi ha diritto che gli venga concessa la licenza, che significa sei mesi? Sei mesi, ragazzi, non voglio essere in mala fede, è un escamotage, dice: "Diamola per sei mesi, poi facciamo una proroga altri sei mesi, mica li possiamo... chi l'ha avuta mica la possiamo revocare la licenza?", allora, siamo onesti, diamo la concessione definitiva però con la massima trasparenza mediante un bando, non così a random.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere Savanelli. Diamo atto che alle 22:05 si è allontanato il Consigliere Baiano e quindi adesso sono presenti, compreso il Sindaco, 22 Consiglieri. Mi chiedeva la parola il Consigliere Mario De Magistris, prego.

CONSIGLIERE MARIO DE MAGISTRIS

Buonasera, Presidente. Ovviamente è solo una precisazione, Savanelli, non per altro. Il regolamento è stato modificato insieme al Comandante De Luca, diciamo che lei è molto attenta sulle dinamiche, prima di fare il regolamento ha revocato tre licenze che sono state inviate ovviamente agli uffici competenti per tutti gli adempimenti del caso, quindi questo già viene fatto dagli uffici con tutte le problematiche che hanno. Nel caso di specie l'ha fatto proprio Turco, l'ho seguito anche io in prima

Live s.r.l.

persona. Per quanto riguarda invece le licenze temporanee è prevista dalla Legge, per acclerate esigenze territoriali, è possibile inserire questo ed è preso dalla norma quindi non abbiamo fatto nulla di particolare e abbiamo aumentato da 30 a 35 quella permanente. Ogni licenza NCC, ogni anno viene verificata dagli uffici e ogni anno pagano una quota al Comune di Marano. Quindi hanno tutti quanti un deposito sul territorio, ovviamente non li conosciamo perché probabilmente non fanno pubblicità sul territorio, ma sono tutti quanti con deposito sul territorio di Marano. Grazie.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere De Magistris. Se non ci sono altri interventi...

CONSIGLIERE LUIGI SAVANELLI

No, io volevo dire semplicemente una cosa, a me è un servizio per la collettività, figuriamoci se non fossi favorevole, però di queste trenta licenze io non ho mai visto nessuno, questa è la realtà, allora bisogna modificare in modo da trovare una soluzione. Questi devono operare a Marano, però devono partire da Marano, è certo che mi possono accompagnare a Napoli e possono fare servizio in tutta Italia, però creiamo un regolamento dove stanno queste persone, come si fanno a chiamare, come prestano il servizio, qual è la tariffa?

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Mi chiede la parola il Sindaco, prego.

SINDACO MATTEO MORRA

Consigliere, però mi consenta, lei probabilmente non li conosce perché non ne ha mai avuto bisogno, cioè si trovano... e non ha avuto la possibilità di individuare un noleggio conducente di autobus, di autoveicoli? Mi sembra strano. Allora, diciamo, disporremo che sul sito vengano individuati anche dei numeri di telefono, dei recapiti per quanto riguarda le aziende di noleggio con conducente che hanno deposito naturalmente sul Comune di Marano e che hanno licenze del Comune di Marano, ovviamente.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Sindaco. Se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione.

Si vota il punto all'ordine del giorno numero 7: "Proposta di modifica del regolamento..." ah, chiedo scusa, non avevo visto. Prego, Consigliere Izzo.

CONSIGLIERE MICHELE IZZO

Sarò sempre lapidario. Allora, io non credo che con questa delibera andiamo a porre rimedio alla mobilità della nostra città e siccome che pensare male non si fa bene, ma neanche si sbaglia spesso, io mi asterrò su questa cosa perché non vorrei che questa

Live s.r.l.

proposta non è per la città ma potrebbe essere altro. Mi fermo qui e annuncio la mia astensione alla delibera.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere. C'è il Consigliere De Stefano. Prego.

CONSIGLIERE SALVATORE DE STEFANO

Il costo da cosa deriva, chi lo determina il costo dell'NCC, come tariffa? Come viene determinata la tariffa?

SINDACO MATTEO MORRA

La tariffa viene determinata sulla base del mercato, tu ti rivolgi a uno e come dal salumiere, uno ti vende la mortadella a 10 euro e un altro a 5 euro, diciamo.

CONSIGLIERE SALVATORE DE STEFANO

Non abbiamo messo una tariffa minima o massima.

SINDACO MATTEO MORRA

Non la possiamo mettere.

CONSIGLIERE SALVATORE DE STEFANO

Okay, grazie.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Prego, Consigliera Fanelli.

CONSIGLIERA STEFANIA FANELLI

Io, diciamo, sono dibattuta un po' perché qual è il motivo del dibattito interno? Cioè, perché qua dice: "Trasporto pubblico", nella mia idea trasporto pubblico è un'altra cosa, insomma e io penso che, voglio dire, siano comunque servizi che le persone possono trovarsi in una condizione di vita a dover utilizzare, cioè è capitato pure a me, io sono stata diversi mesi senza macchina, chi mi conosce sa, insomma, io vivo da sola, mio fratello sta fuori, quindi non ho... per diversi mesi, insomma, mi hanno aiutato molti amici, ma può capitare pure che un amico non mi può accompagnare a lavoro di domenica e quindi l'ho dovuto utilizzare; quando la mia responsabile mi disse: "Ua, sei venuta col taxi privato? Ua mamma mia e tu te ne stavi a casa, tu 50 euro non li guadagni nemmeno per la giornata di lavoro" e infatti il giorno dopo lei, automaticamente, mi diede il giorno di permesso senza che io glielo chiesi, perché disse: "Ne guadagni 40, ne spendi 50, statti a casa", cioè la mia responsabile. Quindi, cioè, mi domando poi, in effetti, chi può usufruire di questo servizio, quindi perciò si chiedeva anche, qualora si potesse intervenire, sulle tariffe, ma il Sindaco ha detto che non è possibile, diciamo, che il Comune può intervenire, essendo un'attività di azione, di iniziativa privata, no? Detto questo, però io penso sempre che in questo momento, io mi auguro, poi ci saranno, forse non ho letto, mi è sfuggito qualche passaggio sul regolamento e

Live s.r.l.

quindi vigileremo, insomma, però credo che quando c'è, in un momento drammatico di carenza di lavoro, di posti di lavoro e le persone si inventano pure un'attività sul territorio, spezzargli le gambe, sinceramente mi crea un attimo questo problema e quindi voto a favore.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliera Fanelli, se non ci sono altri interventi questa volta possiamo passare alla votazione.

Allora votiamo la proposta di modifica del regolamento comunale per la disciplina dei servizi pubblici non di linea.

Chi è favorevole alzi la mano.

Sono 20 voti favorevoli.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? 2 astenuti, i Consiglieri Izzo e il Consigliere Savanelli.

È approvata anche la proposta di cui al numero 7 dell'ordine del giorno.

Votiamo anche l'immediata eseguibilità della stessa.

Chi è favorevole? Sempre 20 voti favorevoli.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? Sempre come sopra, Izzo e Savanelli.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente del Consiglio Comunale
-Avv. Gaetano Mosella-

Mosella Gaetano



Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imperato

Giovanna Imperato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa
vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal

23/06/2024

Marano di Napoli

23/06/2024



Il Responsabile

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 - del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.
- è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 - del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile

[Signature]

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli

Il Responsabile